

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2026-583 del 02/02/2026
Oggetto	Art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.. La Porta Rottami S.r.l. con sede legale e impianto in Comune di Longiano, Via Luciano Lama n. 55. Rinnovo dell'autorizzazione unica all'esercizio delle operazioni di recupero rifiuti metallici non pericolosi (R13-R12-R4).
Proposta	n. PDET-AMB-2026-612 del 02/02/2026
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	STEFANO RENATO DE DONATO

Questo giorno due FEBBRAIO 2026 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, STEFANO RENATO DE DONATO, determina quanto segue.

Oggetto: Art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.. **La Porta Rottami S.r.l.** con sede legale e impianto in Comune di **Longiano, Via Luciano Lama n. 55**. Rinnovo dell'autorizzazione unica all'esercizio delle operazioni di recupero rifiuti metallici non pericolosi (R13-R12-R4).

IL DIRIGENTE

Viste:

- la parte quarta del D.Lgs. n. 152/06 "Norme in materia ambientale" e s.m.i.;
- la L.R. n. 13/2015 con cui la Regione Emilia-Romagna ha disciplinato il riordino e l'esercizio delle funzioni in materia di Ambiente ed Energia, stabilendo che le funzioni svolte su delega regionale dalle Province fino al 31.12.2015 debbano essere esercitate dalla medesima Regione per il tramite di Arpae che è subentrata nella titolarità dei procedimenti autorizzatori a far data dal 01.01.2016;

Premesso quanto segue:

- la ditta **La Porta Rottami S.r.l.** è titolare dell'autorizzazione rilasciata con Decreto del Presidente della Provincia n. 2 del 07.01.2015, prot. gen. 117069/15 e s.m.i., avente validità fino al 30.11.2024, per l'impianto sito in Comune di Longiano, Via Luciano Lama n. 55, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06, per il recupero di rifiuti metallici (R4 - R12 - R13), comprensiva delle seguenti autorizzazioni:
 - autorizzazione alla gestione rifiuti ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
 - autorizzazione allo scarico di acque reflue di dilavamento e di prima pioggia in pubblica fognatura bianca, ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
 - autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
 - nulla osta acustico ai sensi della L. 447/95 e s.m.i.;
- l'attività di gestione rifiuti fu sottoposta a procedura di verifica di assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale (Screening), conclusasi con D.G.P. n. 322 del 06.08.2013, prot. gen. n. 111768/13, con l'esclusione dall'ulteriore procedura di VIA nel rispetto di specifiche prescrizioni;
- con istanza pervenuta via pec in data 11.11.2024, acquisita al PG n. 203967 del 12.11.2024, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06, la ditta **La Porta Rottami S.r.l.** chiede il rinnovo dell'autorizzazione unica suddetta, prorogata fino al 28.02.2026 con DET-AMB-2025-3197 del 30.05.2025;
- al momento dell'avvio del procedimento di rinnovo la ditta aveva in corso anche un procedimento di modifica sostanziale dell'autorizzazione avviato con nota PG n. 134504 del 02.08.2023 avente ad oggetto in particolare la sostituzione della presso-cesoia e del relativo gruppo elettrogeno;
- la validità dell'autorizzazione suddetta è stata prorogata fino al 31.05.2025 con determina n. DET-AMB-2024-6662 del 29.11.2024 in attesa della conclusione del procedimento di rinnovo della stessa;

Dato atto che, con nota PG n. 204527 del 12.11.2024, è stato comunicato alla ditta e agli Enti interessati, l'avvio del procedimento ai sensi degli artt. 7 e 8 della L. 241/90 e s.m.i. finalizzato al rinnovo dell'autorizzazione unica suddetta, a decorrere dal 11.11.2024, data di presentazione dell'istanza;

Viste:

- la nota PG n. 220341 del 05.12.2024, con cui questo Servizio ha richiesto ad Arpae - Distretto di Forlì-Cesena l'istruttoria tecnica sulle matrici rifiuti, impatto acustico e scarico in fognatura bianca delle acque reflue di dilavamento e di prima pioggia;
- la nota PG n. 224806 dell'11.12.2024, con cui è stata convocata la seduta della Conferenza dei Servizi per il giorno 29.01.2026;
- la nota PG n. 14759 del 24.01.2025, con cui la seduta della Conferenza dei Servizi del 29.01.2025 è stata posticipata al 19.02.2025 al fine di acquisire, tra l'altro, gli elaborati aggiornati in conformità alle conclusioni della seduta della Conferenza del 15.12.2024 relativa al procedimento di modifica sostanziale dell'autorizzazione;
- la nota PG n. 28875 del 14.02.2025, con cui nell'ambito del procedimento di modifica sostanziale, su richiesta della ditta, è stata concessa una proroga di 30 giorni (fino al 14.03.2025) dei termini per la presentazione della documentazione richiesta;
- la nota PG. 29064 del 14.02.2025, con cui è stata di conseguenza comunicata alla ditta la sospensione dei termini del procedimento di rinnovo dell'autorizzazione fino alla conclusione del procedimento di modifica e il posticipo della Conferenza del 19.02.2025 a data da destinarsi;

Considerato che, con nota acquisita al PG. 46228 del 11.03.2025, **La Porta Rottami S.r.l.** ha trasmesso la documentazione integrativa richiesta nel procedimento di modifica sostanziale, documentazione necessaria anche nell'ambito del procedimento di rinnovo;

Considerato che in data 29.04.2025 è stata rilasciata la DET-AMB-2025-2512 del 29.04.2025, con la quale si è concluso il procedimento di modifica sostanziale relativo all'impianto in oggetto;

Dato atto pertanto che con nota PG. 85406 del 08.05.2025, è stata comunicata alla ditta e agli Enti coinvolti la ripresa dei tempi del procedimento di rinnovo a decorrere dal 29.04.2025 e contestualmente è stata convocata, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006, la seduta della Conferenza dei Servizi, fissata per il giorno 29.05.2025;

Dato atto che la validità dell'autorizzazione suddetta è stata prorogata con determina n. DET-AMB-2025-3197 del 30.05.2025 fino alla conclusione del procedimento di rinnovo dell'autorizzazione avviato con nota PG n. 204527 del 12.11.2024, e comunque non oltre il 28.02.2026;

Tenuto conto dell'istruttoria della Conferenza dei Servizi nella seduta del 29.05.2025, nella quale è stata evidenziata la necessità di integrare la documentazione presentata dalla ditta **La Porta Rottami S.r.l.**;

Vista la nota PG n. 99642 del 29.05.2025, con cui Arpae - Distretto di Forlì-Cesena ha formalizzato la richiesta di documentazione integrativa espressa durante la seduta della Conferenza del 29.05.2025;

Atteso che, con nota PG n. 205474 del 10.06.2025, è stato trasmesso alla ditta e agli enti coinvolti il verbale della seduta della Conferenza dei Servizi del 29.05.2025 e chiesto alla ditta di trasmettere, entro 30 giorni dal ricevimento della stessa, la documentazione indicata nel verbale stesso, interrompendo contestualmente i termini fino alla presentazione della documentazione richiesta;

Tenuto conto che:

- con nota acquisita al PG n. 127005 del 15.07.2025, la ditta **La Porta Rottami S.r.l.** ha chiesto una proroga per la presentazione della documentazione fino al giorno 10.09.2025, a causa delle tempistiche di aggiornamento della documentazione tecnica e del fermo attività previste nel mese di agosto;
- con nota PG n. 133793 del 23.07.2025, Arpae-SAC comunica alla ditta l'accoglimento della richiesta di proroga per la predisposizione della documentazione integrativa richiesta;

Dato atto che la ditta **La Porta Rottami S.r.l.**, in data 05.09.2025, con nota acquisita al PG n. 57533 del 05.09.2025, ha trasmesso la documentazione richiesta in riscontro agli esiti della Conferenza dei Servizi di cui sopra, con la quale richiede inoltre:

1. di autorizzare l'operazione R12 sui seguenti codici EER (operazione attualmente autorizzata soltanto per il codice EER 160122):
 - a. 160106, 160116, sui quali attualmente è autorizzata la sola operazione R13
 - b. 160214, 160216 e 170407, sui quali attualmente sono autorizzate le operazioni R13-R4.
2. di ridistribuire, in conseguenza di ciò, i quantitativi in maniera diversa rispetto a quanto attualmente autorizzato, senza modificare i quantitativi in stoccaggio istantaneo e quelli complessivamente gestiti;

Tenuto conto che con nota PG n. 186370 del 21.10.2025 la documentazione ricevuta è stata trasmessa agli Enti coinvolti nel procedimento e contestualmente è stata convocata la seduta della Conferenza dei Servizi, fissata per il giorno 12.11.2025;

Evidenziato che nella seduta della Conferenza dei Servizi del 12.11.2025, tra l'altro:

- Arpae - SAC ha ritenuto che le modifiche richieste siano tali da non necessitare di attivare le procedure di cui alla parte seconda del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. in materia di valutazione di impatto ambientale;
- il rappresentante dei Vigili del Fuoco di Forlì-Cesena, per quanto di competenza:
 - ha confermato che, per la sostituzione della presso-cesoia e del relativo gruppo elettrogeno con incremento di potenzialità, oggetto del procedimento di modifica dell'autorizzazione concluso di recente, è stata presentata SCIA al Comando dei Vigili del Fuoco di Forlì-Cesena rif. Pratica VV.F. n. 42902 del 03/09/2025 prot. 13973, ai sensi dell'art. 4 del DPR 151/11.
 - ha precisato inoltre che:
 - i depositi di materiale combustibile, siano essi rifiuti o meno (cavi, plastica, carta, ecc.), non dovranno superare le rispettive soglie previste nell'Allegato I del D.P.R. 151/2011, in assenza del preventivo espletamento delle procedure autorizzative previste dalla medesima normativa;
 - dovrà essere verificato l'eventuale adeguamento previsto dall'art. 5 del Decreto del Ministero dell'Interno 26 luglio 2022 "Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per gli stabilimenti ed impianti di stoccaggio e trattamento rifiuti", entro 5 anni dalla sua entrata in vigore (entro il 09/11/2027);
- il Comune di Longiano, per quanto di competenza:
 - ha espresso parere favorevole al rinnovo della autorizzazione allo scarico di acque reflue di dilavamento e di prima pioggia in pubblica fognatura bianca, ai sensi

dell'art. 124 del D.Lgs.152/06 e s.m.i. nel rispetto delle prescrizioni impartite da Arpae-Distretto di Forlì-Cesena;

- ha espresso nulla osta in merito all'impatto acustico nel rispetto delle prescrizioni impartite di Arpae-Distretto di Forlì-Cesena;
- ha confermato il parere favorevole in materia urbanistico - edilizia espresso nel precedente procedimento di modifica sostanziale, precisando che il numero dei parcheggi privati dovrà essere mantenuto invariato rispetto a quanto previsto dalla concessione edilizia, indipendentemente dalla loro distribuzione all'interno dell'impianto;

Preso atto che la Conferenza, alla luce dell'istruttoria svolta, nella suddetta seduta del 12.11.2025, ha concluso i propri lavori esprimendo all'unanimità parere favorevole al rinnovo con modifiche dell'autorizzazione unica alla gestione rifiuti, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06, fatta salva la presentazione di specifica documentazione richiesta nella seduta prima del rilascio dell'autorizzazione;

Acquisita al PG n. 216422 del 05.12.2025 la relazione tecnica istruttoria sulle matrici rifiuti, impatto acustico e autorizzazione allo scarico in fognatura bianca delle acque reflue di dilavamento e di prima pioggia, resa da Arpae-Distretto di Forlì-Cesena nella seduta della Conferenza del 12.11.2025;

Vista la nota PG n. 227013 del 19.12.2025, con cui Arpae-SAC ha inviato il verbale della seduta della Conferenza del 12.11.2025 ai partecipanti e ha chiesto alla ditta di trasmettere, entro il 09.01.2026, la documentazione aggiornata in conformità alle conclusioni della Conferenza dei Servizi;

Vista la documentazione acquisita al PG n. 3430 del 09.01.2026, successivamente rettificata dalla documentazione acquisita al PG n. 6861 del 15.01.2026, trasmessa dalla ditta **La Porta Rottami S.r.l.** in riscontro alle richieste formulate nella seduta del 12.11.2025, comprensiva di una nuova relazione di impatto acustico in luogo della dichiarazione di invarianza acustica richiesta nella seduta della Conferenza;

Acquisito pertanto al PG n. 9578 del 19.01.2026, il parere reso da Arpae-Distretto di Forlì-Cesena in merito alla documentazione acustica presentata dalla ditta, in aggiornamento e sostituzione del parere reso nella seduta del 12.11.2025, nel quale è stata ritenuta superata la necessità di inserire la seguente prescrizione nel nulla osta acustico:

“dovranno essere eseguite misurazioni fonometriche al fine di verificare il rispetto dei limiti assoluti e differenziali stabiliti dal DPCM 14/11/1997, qualora il ricettore R1 dovesse acquisire l'abitabilità oppure venga venduto ad altri per essere reso abitabile (aggiornamento della prescrizione n. 20 erroneamente inserita in Allegato A della DET-AMB 2025-2512 del 29/04/2025).”;

Vista la nota Arpae PG n. 12921 del 23.01.2025, con cui sono state trasmesse agli Enti la documentazione presentata e il parere PG n. 9578 del 19.01.2026 di cui sopra, reso da Arpae-Distretto di Forlì-Cesena, chiedendo agli Enti coinvolti di segnalare la necessità di inserire eventuali ulteriori prescrizioni rispetto a quanto indicato nella seduta della Conferenza e nel parere allegato alla stessa, precisando che in caso di mancato riscontro entro il termine fissato, si sarebbe considerato acquisito favorevolmente l'assenso alla documentazione presentata e al suddetto parere integrativo reso da Arpae-Distretto di Forlì-Cesena;

Dato atto che nei termini fissati, e comunque ad oggi, non è pervenuto da parte degli Enti coinvolti alcun riscontro alla suddetta nota;

Dato atto delle conclusioni istruttorie fornite dal Responsabile dell'endoprocedimento relativo all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera depositate agli atti dell'Unità Autorizzazioni complesse ed Energia in data 19.01.2026;

Visti in particolare gli **elaborati progettuali** di seguito indicati:

Documentazione acquisita al PG n. 203967 del 12.11.2024

1. Procedura per il controllo radiometrico - Rev. 5.1.1 e nomina del Tecnico Responsabile per la Sorveglianza radiometrica datata 23.09.2024;
2. Scheda C "emissioni in atmosfera" datata 18.09.2024 e relativi allegati
3. Dichiarazione conformità CE Pelacavi MAXI 100, matricola n. 0622/2351;
4. Dichiarazione conformità CE e documenti tecnici Gruppo Elettrogeno;
5. Procedura operativa interna PR. 75 "Realizzazione del prodotto" Rev. 1 del 12.06.2024
6. Procedura PR 83 - Gestione delle Non Conformità - Rev. 1 del 12.06.2024

Documentazione acquisita al PG n. 46228 dell'11.03.2025

7. Planimetria - Tavola Stato Attuale - datata 25.02.2025, Scale 1:1000 e 1:100;

Documentazione acquisita al PG n. 157533 del 05.09.2025

8. Lettera di presentazione risposta a richiesta di integrazioni, datata 05.09.2025
9. Manuale Operativo - rev. 4 settembre 2025
10. Allegato "Scheda di omologa rifiuto non pericoloso"
11. Allegato 5 "Dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione alla CCIAA"

Documentazione acquisita al PG n. 198318 del 07.11.2025

12. Tavola 1 - Rete Fogne datata 05.11.2025

Documentazione acquisita al PG n. 3430 del 09.01.2026

13. relazione di impatto acustico, datata 15.12.2025 (PG n. 3430 del 09.01.2026)
14. nota avente come oggetto: *"Conferma della proposta tabella codici rifiuti di cui alla conferenza dei Servizi per la Domanda di rinnovo Autorizzazione Unica art. 208 D.Lgs. 152/06 ditta La Porta Rottami srl"*

Documentazione acquisita al PG n. 6861 del 15.01.2026

15. Tav. 2 "Piante prospetti sezioni", datata 05.11.2025

Richiamati in particolare i seguenti elaborati presentati nell'ambito del procedimento di modifica sostanziale:

Documentazione acquisita al PG n. 128164 del 24.07.2023

16. Dichiarazione di Conformità della Pressa Cesioia Modello Taurus RH 127 EHL - Matricola n. BC1004 - Anno di costruzione 2023 e descrizione delle specifiche tecniche;

Documentazione acquisita al PG n. 41523 del 04.03.2024

17. Certificato Reg. 333/2015 valido per le attività di recupero di rifiuti di ferro, acciaio, alluminio e le sue leghe, rilasciato in data 04.04.2024 e con scadenza in data 02.04.2026;
18. Certificato Reg. 715/2013 valido per le attività di recupero di rifiuti di rame, rilasciato in data 04.04.2024 e con scadenza in data 02.04.2026;
19. Procedura PR 333 - Sistema di qualità rottami ferrosi e rame;

Vista la D.G.R. n. 1991 del 13.10.2003, prot. n. RIF/03/30123, che definisce le modalità di presentazione e di determinazione delle garanzie finanziarie previste per il rilascio di autorizzazioni all'esercizio delle operazioni di smaltimento/recupero di rifiuti pericolosi e non pericolosi, emanata ai sensi dell'art. 133 della L.R. n. 3/99;

Considerato che tale direttiva, agli artt. 4 e 5 dell'Allegato A, prevede che:

- per le operazioni di recupero R4 e R12 di rifiuti non pericolosi l'ammontare della garanzia finanziaria deve essere calcolato moltiplicando la potenzialità annua dell'impianto, espressa in tonnellate, per 12,00 €/t (con un importo minimo pari a 75.000,00 €);
- per le operazioni di recupero messa in riserva R13 di rifiuti non pericolosi l'ammontare della garanzia finanziaria deve essere calcolato moltiplicando la capacità massima istantanea di stoccaggio, espressa in tonnellate, per 140,00 euro/t (con un importo minimo pari a 20.000,00 €);

Considerato inoltre che la Legge n. 1 del 24.01.2011, aggiunge all'art. 3 del D.L. 196/10 il seguente comma: *"2-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è ridotto del 50%, per le imprese registrate ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009 (Emas), e del 40%, per quelle in possesso della certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 140001, l'importo delle garanzie finanziarie di cui all'art. 208, comma 11, lettera g) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni"*;

Dato atto che:

- il quantitativo annuale di rifiuti non pericolosi che verrà avviato complessivamente alle operazioni di recupero R4-R12 sarà pari a 19.700 t/anno;
- la capacità massima istantanea di stoccaggio di rifiuti non pericolosi da avviarsi all'operazione messa in riserva R13, non funzionale alle operazioni R12-R4 effettuate nello stesso impianto, sarà pari a 350 t;
- la ditta è in possesso di ISO 14001:2015 n. 1514Q, rilasciato da MTIC Intercert in data 31.03.2025, avente validità fino al 18.04.2028, acquisito al PG n. 13887 del 26.01.2026, e che pertanto l'importo della garanzia finanziaria da prestare a favore di Arpae per l'esercizio dell'impianto, conformemente alla L. 1/11 sopra citata deve essere ridotto del 40%;

Considerato che l'importo complessivo della garanzia finanziaria determinato alla luce dei suddetti importi e criteri sarà pertanto pari a **171.240,00 €**, derivante dal seguente calcolo:

- operazione di messa in riserva R13: $140 \text{ €/t} \times 350 \text{ t} = 49.000,00 \text{ €}$
- operazioni R4-R12: $19.700 \text{ t} \times 12 \text{ €/t} = 236.400,00 \text{ €}$
- **totale: $(49.000+236.400) \times 0,6 = 285.400 \times 0,6 = 171.240,00 \text{ €}$**

Acquisito al PG n. 231596 del 30.12.2025 il certificato del Casellario Giudiziale del legale rappresentante della ditta **La Porta Rottami S.r.l.**;

Dato atto che è stato dato corso agli adempimenti previsti dalla legislazione in materia antimafia, ai sensi del D.Lgs. 159/2011 mediante richiesta di comunicazione liberatoria rilasciata ai sensi dell'art. 88, comma 1 dello stesso decreto per la ditta **La Porta Rottami S.r.l.** inoltrata in data 29.10.2025 tramite Banca Dati Nazionale Unica della Documentazione Antimafia con protocollo n. PR_FCUTG_Ingresso_0086198_20251029, alla quale ad oggi non è pervenuto alcun riscontro;

Tenuto conto di quanto stabilito dall'art. 88, comma 4 e 4 bis del D.Lgs. 159/11, in merito ai termini per il rilascio della comunicazione antimafia, secondo il quale *"4. Nei casi previsti dai commi 2, 3 e 3-bis, il prefetto rilascia la comunicazione antimafia entro trenta giorni dalla data della consultazione di cui all'articolo 87, comma 1. 4.bis Decorso il termine di cui al comma 4, i soggetti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, procedono anche in assenza della comunicazione antimafia, previa acquisizione dell'autocertificazione di cui all'articolo 89"*;

Dato atto che con nota acquisita al PG n. 20144 del 02.02.2026 sono state acquisite le sopra citate autocertificazioni di cui all'art. 89 del D.Lgs. 159/11 e s.m.i.;

Ritenuto pertanto di poter procedere anche in assenza della comunicazione antimafia, ai sensi dell'art. 88, comma 4 bis del D.Lgs. 159/11 e s.m.i., fatta salva la possibilità dell'Amministrazione di revocare l'autorizzazione, qualora l'esito delle verifiche effettuate dalla Prefettura attesti la sussistenza di cause interdittive ai sensi del D.Lgs. 159/11 e s.m.i.;

Dato atto che l'art. 208, comma 6 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. dispone che l'approvazione del progetto sostituisce ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali;

Ritenuto pertanto che sussistano i presupposti per rinnovare l'autorizzazione unica per il recupero dei rifiuti ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06, in conformità alle conclusioni della seduta della Conferenza dei Servizi del 12.11.2025, comprensiva di:

- a. autorizzazione alla gestione rifiuti ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- b. autorizzazione allo scarico di acque reflue di dilavamento e di prima pioggia in pubblica fognatura bianca, ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- c. autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- d. nulla osta acustico ai sensi della L. 447/95 e s.m.i.;

Dato atto che la ditta ha corrisposto le spese di istruttoria per il rinnovo di autorizzazioni di impianti di gestione rifiuti, secondo quanto previsto dalla D.G.R. n. 926 del 05.06.2019;

Viste:

- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2291 del 27.12.2021 *"Revisione Assetto organizzativo generale dell'Agenzia Regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (ARPAE) di cui alla D.D.G. n. 70/2018"* di cui alla LR n. 13/2015 che individua strutture autorizzatorie articolate in sedi operative provinciali (Servizi Autorizzazioni e Concessioni) a cui competono i procedimenti/processi autorizzatori e concessori in materia di ambiente, di energia e gestione del demanio idrico;
- la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2024-26 del 13.03.2024, con la quale sono stati istituiti gli incarichi di funzione in Arpae per il quinquennio 2024/2029 e la successiva Determinazione Dirigenziale del Responsabile di Area Autorizzazioni e Concessioni Est n. DET-2024-364 del 17.05.2024, con la quale sono stati conferiti gli incarichi di funzione nell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est;
- le Deliberazioni del Direttore Generale di Arpae n. DEL-2025-29 del 19.03.2025 e n. DEL-2025-155 del 17.12.2025, con le quali è stato conferito ad interim dal 01.04.2025 al 31.03.2026 l'incarico dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena;

Atteso che nei confronti del sottoscritto non sussistono situazioni di conflitto di interesse anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Vista la proposta del provvedimento, acquisita in atti, resa dal responsabile del procedimento, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Per quanto in premessa specificato, su proposta del responsabile di procedimento;

Atteso che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Vista la proposta del provvedimento, acquisita in atti, resa dal responsabile del procedimento, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Per quanto in premessa specificato, su proposta del responsabile di procedimento;

DETERMINA

2. **di autorizzare**, per le motivazioni riportate in premessa, che si intendono qui integralmente richiamate, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06, la ditta **La Porta Rottami S.r.l.**, con sede legale e impianto in Comune di **Longiano - Via Luciano Lama n. 55**, alla gestione dell'impianto di recupero di rifiuti metallici non pericolosi (operazioni R13-R12-R4), nel rispetto delle seguenti prescrizioni e di quelle riportate negli allegati al presente atto;
3. **di dare atto** che la presente autorizzazione unica **ricomprende e sostituisce**, ai sensi dell'art. 208, comma 6 del D.Lgs. 152/06, i seguenti titoli:
 - a. autorizzazione alla gestione rifiuti ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. (Allegato A);
 - b. autorizzazione allo scarico di acque reflue di dilavamento e di prima pioggia in pubblica fognatura bianca, ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. (Allegato B);
 - c. autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. (Allegato C e relativa planimetria Allegato C1);
 - d. nulla osta acustico ai sensi della L. 447/95 e s.m.i.;
4. **di approvare** i seguenti allegati alla presente determinazione quali parti integranti e sostanziali del presente atto:
 - a. l'Allegato **A "Gestione rifiuti"**;
 - b. l'Allegato **B "Scarico di acque reflue di dilavamento e di prima pioggia in pubblica fognatura bianca"**;
 - c. l'Allegato **C "Emissioni in atmosfera"** e la relativa planimetria Allegato **C1**;
 - d. l'Allegato **D "Nulla osta acustico"**;
5. **di stabilire** che, **nel termine perentorio di 60 giorni** dalla data di efficacia del presente atto, la garanzia finanziaria già prestata in favore di Arpae deve essere aggiornata in riferimento alle disposizioni e all'importo del presente atto. In alternativa la ditta potrà prestare, per l'esercizio dell'impianto in oggetto, una nuova garanzia finanziaria secondo quanto disposto dalla D.G.R. n. 1991 del 13 ottobre 2003, con le modalità di seguito

elencate:

- a. l'importo della garanzia finanziaria da prestare a favore di Arpae - Direzione Generale - via Po 5 - 40139 Bologna, è pari a **171.240,00 €**;
 - b. la validità della garanzia finanziaria dovrà essere pari alla validità del presente atto maggiorata di due anni;
 - c. la garanzia finanziaria dovrà essere prestata secondo una delle forme previste dalla Legge 10 giugno 1982, n. 348 e dalla D.G.R. n. 1991 del 13.10.2003, e precisamente:
 - *reale e valida cauzione in numerario od in titoli di Stato, ai sensi dell'art. 54 del Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con RD 23/5/1924, n. 827 e successive modificazioni;*
 - *fidejussione bancaria rilasciata da aziende di credito di cui all'art. 5 del RDL 12/3/1936, n. 375 e successive modifiche ed integrazioni (conforme allo schema di riferimento delle condizioni contrattuali di cui all'Allegato B alla delibera della R.E.R. n. 1991/03);*
 - *polizza assicurativa rilasciata da impresa di assicurazione debitamente autorizzata all'esercizio del ramo cauzioni ed operante nel territorio della Repubblica in regime di libertà di stabilimento o di libertà di prestazione di servizi; (conforme allo schema di riferimento delle condizioni contrattuali di cui all'Allegato C alla delibera della R.E.R. n. 1991/03);*
 - d. la compagnia assicuratrice o l'istituto bancario dovranno produrre una dichiarazione sostitutiva di certificazione con la quale il soggetto titolato alla firma attesterà la legittimazione a sottoscrivere la polizza, allegando copia del documento di identità in corso di validità (il nominativo del firmatario dovrà essere esplicitato e la relativa firma dovrà corrispondere a quella posta in calce alla polizza);
 - e. il contraente, analogamente, dovrà produrre una dichiarazione sostitutiva di certificazione attesterà di essere legittimato a sottoscrivere la polizza, allegando copia di un documento di identità in corso di validità (il nominativo del firmatario dovrà essere esplicitato e la relativa firma dovrà corrispondere a quella posta in calce alla polizza);
 - f. le dichiarazioni di cui alle lettere d) ed e) sopra riportate dovranno essere allegate all'originale della appendice alla polizza;
 - g. la comunicazione di avvenuta accettazione, da parte di Arpae, della garanzia finanziaria dovrà essere detenuta unitamente al presente atto ed esibita ad ogni richiesta degli organi di controllo;
6. **di dare atto** che, ai sensi della D.G.R. n. 1991 del 13 ottobre 2003 la mancata costituzione della fideiussione nei termini di cui al punto precedente comporterà la revoca dell'autorizzazione previa diffida;
 7. **di precisare** che, ai sensi dell'art. 208, comma 12, del D.Lgs. 152/06, la validità del presente provvedimento è fissata in anni 10 dalla data del presente atto, ed è rinnovabile su richiesta dell'interessato con le modalità previste nel medesimo comma;
 8. **di stabilire** che, conformemente alle disposizioni di cui all'art. 208, comma 19 del D.Lgs. 152/06, la ditta in oggetto dovrà presentare una nuova domanda di approvazione del progetto e autorizzazione alla realizzazione dell'impianto, qualora si renda necessaria la realizzazione di varianti sostanziali che comportino **modifiche** a seguito delle quali l'impianto non risulti più conforme all'autorizzazione rilasciata con il presente atto; resta fermo che anche le modifiche relative alle singole autorizzazioni ricomprese e sostituite

dalla presente sono soggette alla medesima procedura prevista dall'art. 208 del D.Lgs. 152/06;

9. **di stabilire** che deve essere inoltre presentata formale comunicazione per ogni ulteriore modifica gestionale o strutturale all'impianto in oggetto;
10. **di dare atto** che il Servizio Territoriale di Arpae è incaricato, ai sensi dell'art. 3 e dell'art. 5 della L.R. 44/95, di esercitare i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento;
11. **di dare atto** che nei confronti del sottoscritto non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;
12. **di dare atto** che il responsabile del procedimento, in riferimento al medesimo procedimento ha attestato l'assenza di conflitto di interesse anche potenziale, ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 come introdotto dalla Legge 190/2012;
13. **di fare salvi**:
 - a. i diritti di terzi;
 - b. quanto previsto dalle leggi vigenti in materia urbanistica ed edilizia, nonché quanto previsto dagli strumenti urbanistici vigenti;
 - c. quanto previsto dalla normativa antincendio;
 - d. quanto previsto dal D.Lgs. 209/03 e D.Lgs. 151/11 per quanto applicabili all'impianto in oggetto;
 - e. gli adempimenti previsti dal D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
 - f. quant'altro disposto dal D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e relativi decreti attuativi;
 - g. la possibilità dell'Agenzia di revocare il presente atto, qualora l'esito delle verifiche di cui all'art. 88, comma 2 del D.Lgs. 159/2011 e s.m.i., effettuate tramite la Banca Dati Nazionale unica per la documentazione Antimafia (B.D.N.A.) attestino la sussistenza di cause interdittive ai sensi del medesimo Decreto;
14. **di precisare** che contro il presente atto può essere presentato ricorso nei modi di legge alternativamente al T.A.R. dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 ed entro 120 giorni dalla data di notifica del presente atto;
15. **di dare atto** che:
 - a. il presente provvedimento autorizzatorio sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di Arpae;
 - b. il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione approvato da Arpae;
 - c. ai sensi del Reg. (UE) 2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di Arpae e il responsabile del trattamento dei dati personali è individuato nel Dirigente di Arpae SAC territorialmente competente;

16. **di notificare** il presente provvedimento alla ditta interessata mediante posta elettronica certificata e di trasmetterne copia per opportuna conoscenza e per gli eventuali seguiti di competenza, ad Arpaе – Distretto di Forlì-Cesena, all'Unità Sanzioni ed Autorizzazioni ambientali specifiche, al Comune e all'Azienda USL Romagna territorialmente competenti e al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco.

**il Responsabile del Servizio Autorizzazioni
e Concessioni di Forlì-Cesena - Area Est**

Dott. Stefano Renato de Donato

documento firmato digitalmente

ALLEGATO A

GESTIONE RIFIUTI

(art. 208 del D.Lgs. 152/06)

L'attività di recupero rifiuti metallici non pericolosi, di cui all'art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., della ditta **La Porta Rottami S.r.l.**, con sede legale e impianto sito in Comune di **Longiano**, **Via Luciano Lama n. 55** è autorizzata alle seguenti prescrizioni:

1. i rifiuti, le operazioni di recupero e i corrispondenti quantitativi autorizzati sono di seguito elencati:

EER	Descrizione	Operazioni di recupero	Stoccaggio istantaneo [t]	Quantitativo annuo [t]
11 05 01	zinco solido	R13	1.500 t complessive per tutti i rifiuti di cui al massimo 350 t non funzionali alle operazioni R12-R4 effettuate nello stesso impianto	24.500 t complessive per tutti i rifiuti, di cui al massimo 14.715 t avviate a R4 e 4.985 t avviate a R12
12 01 01	limatura e trucioli di metalli ferrosi	R13-R4		
12 01 02	polveri e particolato di metalli ferrosi	R13-R4		
12 01 03	limatura e trucioli di metalli ferrosi	R13-R4		
12 01 04	polveri e particolato di metalli non ferrosi	R13-R4		
12 01 99	rifiuti non specificati altrimenti - cascami di lavorazione	R13-R4		
15 01 04	imballaggi metallici	R13-R4		
16 01 06	veicoli fuori uso, non contenenti liquidi né altri componenti pericolose	R13-R12		
16 01 16	serbatoi per gas liquefatto	R13-R12		
16 01 17	metalli ferrosi	R13-R4		
16 01 18	metalli non ferrosi	R13		
16 01 22	componenti non specificati altrimenti	R13-R12		
16 02 14	apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 16 02 09 e 16 02 13	R13-R12-R4		
16 02 16	componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 16 02 15*	R13-R12-R4		
17 04 01	rame, bronzo, ottone	R13-R4		
17 04 02	alluminio	R13-R4		
17 04 03	piombo	R13		
17 04 04	zinco	R13		
17 04 05	ferro e acciaio	R13-R4		
17 04 06	stagno	R13		
17 04 07	metalli misti	R13-R12-R4		
17 04 11	cavi diversi da quelli di cui alla voce 17 04 10*	R13-R4		
19 01 02	materiali ferrosi estratti da ceneri pesanti	R13-R4		
19 10 02	rifiuti di metalli non ferrosi	R13-R4		
19 12 02	metalli ferrosi	R13-R4		
19 12 03	metalli non ferrosi	R13-R4		
20 01 40	metalli	R13-R4		

2. I rifiuti devono essere smaltiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente e in particolare senza determinare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo e senza inconvenienti da rumori e odori. L'attività deve essere svolta nel rispetto di quanto previsto dalle norme vigenti in materia di sicurezza ed igiene ambientale.
3. per quanto non in contrasto con le presenti prescrizioni, l'impianto deve essere gestito conformemente al Manuale Operativo rev. 4 del settembre 2025 (PG n. 157533/25) ed ai suoi Allegati, in particolare alla suddivisione degli specifici settori, così come individuato negli elaborati "Tavola Stato attuale" datata 25.02.2025 (PG. n. 46228/25) e "Tav. 2 "Piante prospetti sezioni", datata 05.11.2025 (PG n. 6861/26)";
4. le aree definite nella planimetria di lay-out dell'impianto dovranno essere mantenute costantemente suddivise e i cartelli verticali nei quali viene indicato il settore e le informazioni relative ai tipi di rifiuti stoccati (es.: codice EER, descrizione, stato fisico, eventuali classi di pericolosità) dovranno essere ben visibili per dimensioni e collocazioni;
5. Sul registro di carico e scarico, per i rifiuti aventi codici EER generici ("non specificati altrimenti") e per i rifiuti prodotti tramite operazione R12 senza cambio del codice EER rispetto al codice del rifiuto di partenza, dovranno essere annotate informazioni aggiuntive sulla composizione, natura, ecc. del rifiuto;
6. per tutti i rifiuti non pericolosi con codici EER a specchio, dovrà essere mantenuta, per almeno 3 anni, a disposizione degli organi di controllo idonea documentazione (omologhe, analisi, schede tecniche, ecc.) atta a dimostrare la corretta classificazione del rifiuto;
7. L'operazione di recupero R4 autorizzata riguarda esclusivamente materiali rientranti nel campo di applicazione del Reg. UE n. 333/11 e del Reg. Ue n. 715/13, come da sistema di gestione approvato dal certificatore, in particolare:
 - a. i rifiuti costituiti da ferro, acciaio, alluminio e sue leghe avviati all'operazione di recupero R4 e alla cessazione della qualifica di rifiuto ai sensi del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e del Regolamento (Ue) n. 333/11 devono essere gestiti conformemente ai criteri previsti da tale regolamento. Tale operazione di recupero non potrà pertanto essere svolta in assenza di un documento, in corso di validità, attestante la conformità del sistema di gestione della qualità ai sensi dell'art. 5 del medesimo regolamento;
 - b. i rifiuti costituiti da rottami di rame avviati all'operazione di recupero R4 e alla cessazione della qualifica di rifiuto ai sensi del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e del Reg. (UE) n. 715 del 25.07.2013 devono essere gestiti conformemente ai criteri previsti da tale regolamento. Tale operazione di recupero non potrà pertanto essere svolta in assenza di un documento, in corso di validità, attestante la conformità del sistema di gestione della qualità ai sensi dell'art. 5 del medesimo regolamento.
8. Al fine di garantire il rispetto di quanto previsto all'Allegato C alla Parte IV del D.lgs 152/2006 e s.m.i., relativamente alle operazioni di recupero R12 e R13, sono impartite le seguenti prescrizioni:
 - a. Fermo restando che i rifiuti sottoposti in impianto unicamente ad operazione R13 possono essere conferiti esclusivamente ad impianti autorizzati ad effettuare una delle operazioni da R1 a R12, qualora l'impianto di destinazione effettui la messa in riserva R13 finalizzata ad operazioni da R1 a R12, nelle annotazioni dei Formulari di Identificazione del Rifiuto sarà indicata l'operazione di recupero finale (da R1 a R12) che verrà svolta nel medesimo impianto di destino.

- b. Fermo restando che i rifiuti prodotti in impianto attraverso l'operazione R12 possono essere conferiti esclusivamente ad impianti autorizzati ad effettuare una delle operazioni da R1 a R11, qualora l'impianto di destinazione effettui la messa in riserva R13 finalizzata al recupero finale, nelle annotazioni dei Formulari di Identificazione del Rifiuto sarà indicata l'operazione di recupero finale che verrà svolta nel medesimo impianto di destino. Resta ferma la possibilità di destinare a smaltimento i rifiuti non recuperabili originati dalla lavorazione R12.
9. La ditta ha l'obbligo di verificare che le ditte a cui vengono ceduti i rifiuti siano in possesso delle autorizzazioni previste dalle vigenti normative.
10. Tutti i contenitori e le aree in cui vengono stoccati i rifiuti ritirati e prodotti e i materiali conformi ai Reg. (UE) n. 333/2011 e Reg. (UE) n. 715/13 devono essere contrassegnati da idonea segnaletica ben visibile per dimensione e collocamento in cui sia indicato o il codice EER del rifiuto o l'indicazione del tipo di materiali conformi ai Regg. 333/11 e 715/13.
11. I rifiuti da sottoporre alle operazioni R4 devono essere mantenuti separati da quelli per cui si effettua l'attività R12 e/o R13.
12. La ditta deve garantire un'idonea manutenzione ad impianti e strutture al fine di garantire adeguati livelli di protezione ambientale.
13. I rifiuti in ingresso ed i rifiuti prodotti dall'impianto in qualità di "nuovo produttore" attraverso l'operazione R12 non possono sostare all'interno dell'impianto per un periodo di tempo superiore ad un anno. Resta fermo che i rifiuti prodotti dall'impianto in qualità di "nuovo produttore" attraverso l'operazione R12 devono essere stoccati esclusivamente nelle aree individuate come deposito temporaneo in planimetria e nel rispetto del limite massimo di altezza per i cumuli di cui alla prescrizione n. 14.
14. I rifiuti che potrebbero essere polverulenti quali ad esempio quelli appartenenti ai codici EER 120101 – 120102 – 120103 – 120104 devono essere stoccati al chiuso e/o protetti dagli agenti atmosferici al fine di evitare emissioni polverulente.
15. L'altezza dei cumuli di stoccaggio non deve superare i 3 metri di altezza.
16. Deve essere assicurata la compatibilità fra contenitori e rifiuti in essi stoccati. La movimentazione dei contenitori mobili deve essere effettuata con particolare cura in modo da evitare danneggiamenti, rottura o versamenti.
17. Deve essere mantenuta, l'integrità delle pavimentazioni; qualora vengano rilevate carenze strutturali, devono essere ripristinati i requisiti ottimali di esercizio, nel minor tempo possibile e in condizione di sicurezza dell'impianto.
18. La ditta deve garantire la presenza di attrezzature e materiali assorbenti e neutralizzanti di varia natura da utilizzare in caso di sversamenti o perdite accidentali che dovessero verificarsi durante la movimentazione dei rifiuti.
19. La ditta dovrà svolgere la sorveglianza radiometrica sui materiali trattati secondo la procedura predisposta e approvata dall'Esperto in Radioprotezione. Resta fermo che gli strumenti in dotazione dovranno essere conformi a quanto previsto nella UNI 10897/2016 ;
20. in caso di modifica/risoluzione dell'attuale incarico, la ditta dovrà provvedere alla nomina del nuovo Esperto in Radioprotezione di grado II/III che si dovrà far carico di aggiornare/approvare la procedura relativa alla sorveglianza radiometrica di cui all'art. 72 del D.Lgs. 101/2020. Copia dei documenti dovrà essere conservata presso l'impianto ed esibita a richiesta degli organi di controllo;

21. L'autorità competente potrà disporre la revisione della procedura relativa alla sorveglianza radiometrica, previa richiesta al gestore, in relazione a sopravvenuti aggiornamenti normativi e relative disposizioni tecnico-giuridiche;
22. Deve essere comunicata ad Arpae ogni variazione riguardante la certificazione attestante la conformità ai Reg. UE n. 715/2013 e Reg. UE n. 333/11, relativamente ai rottami di rame, ferro, acciaio e alluminio (rinnovo, decadenza, modifica, ecc.).
28. Le diverse partite di End of Waste prodotte dovranno essere identificate con cartellonistica adeguata e mantenute distinte tra loro, nonché dai rifiuti presenti in impianto, dai quali dovranno essere separate con idonee delimitazioni fisiche (barriere jersey o similari), laddove le rispettive aree risultino attigue.
29. I rifiuti sottoposti unicamente all'operazione R13 potranno essere esclusivamente oggetto di mero stoccaggio senza possibilità di cambio codice.
30. I rifiuti prodotti attraverso le operazioni R12 e R4, compresi quelli derivanti da mera separazione/selezione, dovranno essere gestiti quali rifiuti generati in qualità di "nuovo produttore", a prescindere dal cambio o meno di codice EER rispetto al codice del rifiuto di partenza;
31. dovrà essere possibile, attraverso un software gestionale, verificare in ogni momento lo stoccaggio istantaneo (R13) in peso complessivo dei rifiuti presenti in impianto; la serie storica di tale dato, registrato alla fine di ogni giornata lavorativa, dovrà essere tenuto a disposizione delle autorità di controllo per almeno 3 anni. Da detto software dovrà inoltre essere possibile verificare quantità in peso istantanea e tipologia dei rifiuti messi in riserva (R13), in lavorazione (R12 e R4) e prodotti e degli End of Waste presenti in impianto;
32. per i rifiuti in ingresso aventi "codice a specchio", devono essere preventivamente ottenute le schede di omologa, a cura del produttore del rifiuto, compilate almeno in occasione del primo conferimento all'impianto e, successivamente, almeno ogni 12 mesi, e comunque ogni volta che intervengano modifiche sostanziali nel processo di produzione;
33. La planimetria relativa all'organizzazione dei diversi settori dell'impianto deve essere ben visibile ed esposta in più punti del sito.
34. Alla cessazione dell'attività la ditta dovrà provvedere all'effettuazione delle operazioni di messa in sicurezza, chiusura dell'impianto e ripristino del sito, operando nel rispetto dei seguenti criteri generali:
 - a. dovranno essere rimossi tutti i rifiuti stoccati presso l'impianto, avviandoli a corretto smaltimento e/o recupero presso centri autorizzati;
 - b. dovrà essere effettuata un'attenta ed accurata pulizia delle superfici adibite a lavorazione e stoccaggio dei rifiuti, provvedendo contestualmente a verificare lo stato di integrità delle stesse;
 - c. dovrà essere svolta un'indagine conoscitiva dello stato di contaminazione del suolo. Qualora fossero rilevate situazioni di potenziale contaminazione, la ditta dovrà operare secondo quanto previsto alla parte IV, titolo V del D.Lgs. 152/06 in materia di bonifica dei siti contaminati.

Resta fermo che i depositi di materiale combustibile, siano essi rifiuti o meno (cavi, plastica, carta, ecc.) non dovranno superare le rispettive soglie previste nell'Allegato I del D.P.R. 151/2011, in assenza del preventivo espletamento delle procedure autorizzative previste dalla medesima normativa.

AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO DI ACQUE REFLUE DI DILAVAMENTO ED ACQUE DI PRIMA PIOGGIA IN PUBBLICA FOGNATURA BIANCA

(Art. 124 del D.Lgs. 152/06)

Viste le seguenti norme settoriali:

- il D.Lgs. 152/06 e s.m.i., parte terza
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1053/03;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 286/2005
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1860/2006

PREMESSE:

- la ditta **La Porta Rottami S.r.l.** è titolare dell'autorizzazione rilasciata con Decreto del Presidente della Provincia n. 2 del 07.01.2015, prot. gen. 117069/15 e s.m.i., relativa all'impianto sito in Comune di Longiano, Via Luciano Lama n. 55, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06, per il recupero di rifiuti metallici (R4 - R12 e R13),
- con istanza pervenuta via pec in data 11.11.2024, acquisita al PG n. 203967 del 12.11.2024, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06, la ditta **La Porta Rottami S.r.l.** ha chiesto il rinnovo con modifiche dell'autorizzazione unica suddetta, comprensiva del rinnovo dell'autorizzazione allo scarico di acque reflue di dilavamento e di prima pioggia in pubblica fognatura bianca, ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs.152/06 e s.m.i.;

Tenuto conto che nell'istanza di rinnovo dell'autorizzazione vigente la ditta non prevede di effettuare modifiche alle caratteristiche e ai sistemi di trattamento previsti per lo scarico delle acque reflue di dilavamento e delle acque di prima pioggia prodotte nelle aree impermeabilizzate previste dell'installazione;

Considerato, pertanto, che le caratteristiche dei sistemi di trattamento previsti per gli scarichi delle acque reflue di dilavamento provenienti dalla platea di stoccaggio (superficie pari a 3000 metri quadri) e delle acque di prima pioggia provenienti dall'area di movimentazione (superficie pari a 2200 metri quadri) sono rimaste invariate rispetto a quanto previsto dal Decreto del Presidente della Provincia n. 2 del 07.01.2015 (prot. gen. 117069/15);

Acquisita la relazione tecnica istruttoria comprensiva del parere in merito alla autorizzazione allo scarico in fognatura bianca delle acque reflue di dilavamento e di prima pioggia, resa da Arpae-Distretto di Forlì-Cesena nella seduta della Conferenza del 12.11.2025 (successivamente formalizzata con nota acquisita al PG n. 216422 del 05.12.2025), con cui viene proposto l'aggiornamento delle relative prescrizioni come sotto riportato;

Dato atto che il Comune di Longiano nell'ambito della seduta della Conferenza dei Servizi del 12.11.2025 ha espresso parere favorevole al rinnovo della autorizzazione allo scarico di acque reflue di dilavamento e di prima pioggia in pubblica fognatura bianca, ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs.152/06 e s.m.i. nel rispetto delle prescrizioni impartite da Arpae-Distretto di Forlì-Cesena sotto riportate;

Considerato che la Conferenza, alla luce dell'istruttoria svolta, nella seduta del 12.11.2025 ha concluso i propri lavori esprimendo all'unanimità parere favorevole al rinnovo con modifiche

dell'autorizzazione unica alla gestione rifiuti, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06, comprensiva dell'autorizzazione allo scarico di acque reflue di dilavamento e di prima pioggia, fatta salva la presentazione di specifica documentazione non inerente allo scarico delle acque reflue;

Acquisita la planimetria relativa allo schema fognario "Tavola 1 - Rete Fogne datata 05.11.2025", acquisita al PG Arpae n. 198318 del 07.11.2025;

Sulla base di quanto sopra esposto;

Fatti salvi ed impregiudicati i diritti di terzi:

AUTORIZZA

lo **scarico di acque reflue di dilavamento e di prima pioggia in pubblica fognatura bianca** nel rispetto delle seguenti prescrizioni.

A) Lo scarico in pubblica fognatura bianca delle **acque reflue di dilavamento** ha le seguenti caratteristiche e i sistemi di trattamento sono i seguenti:

Responsabili dello scarico:	Legale rappresentante della ditta LA PORTA ROTTAMI S.r.l.
Indirizzo dell'insediamento da cui origina lo scarico	Longiano - Via Lama angolo Via Bachelet
Destinazione dell'insediamento:	Industriale "attività di rottamazione"
Potenzialità dell'insediamento:	Acque reflue di dilavamento provenienti dall'area di stoccaggio/lavorazione superficie pari a m ² 3.000
Recettore dello scarico:	Fognatura acque bianche
Sistemi di trattamento prima dello scarico:	Disabbiatore/disoleatore n. 5 vasche in serie volume totale m ³ 198,00 di cui: - volume di separazione m ³ 180,00 - volume di sedimentazione m ³ 18,00 filtri a coalescenza costituiti da poliuretano espanso - serbatoio di raccolta degli oli da m ³ 18,30

Lo scarico in pubblica fognatura bianca delle acque reflue di dilavamento provenienti dalla platea di stoccaggio (scarico S5), è soggetto alle seguenti prescrizioni:

1. Lo scarico di cui trattasi dovrà essere classificato come "scarico di acque reflue di dilavamento" ai sensi del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i., della Deliberazione di Giunta Regionale n. 286/2005 e della Deliberazione di Giunta Regionale n. 1860/2006.
2. Il responsabile dello scarico dovrà garantire adeguati controlli e manutenzioni agli impianti di conduzione e di trattamento dei reflui installati prima dello scarico, da eseguirsi con idonea periodicità.
3. La ditta dovrà effettuare una costante e periodica manutenzione e pulizia dell'impianto di trattamento dei reflui.

4. I pozzetti di ispezione e manutenzione dell'impianto di trattamento dovranno essere mantenuti sgombri dai materiali in lavorazione in modo da consentire in ogni momento ispezioni, manutenzioni, interventi di emergenza e campionamenti dello scarico.
5. Con adeguata periodicità dovranno essere eseguiti gli spurghi dell'impianto di disoleazione. I fanghi di esubero prodotti dovranno essere allontanati con mezzo idoneo e smaltiti presso uno smaltitore autorizzato.
6. Lo svuotamento del vano oli dovrà avvenire con adeguata periodicità e comunque almeno ogni 6 mesi. Gli oli prodotti nell'impianto dovranno essere allontanati con mezzo idoneo e smaltiti presso uno smaltitore autorizzato.
7. I documenti comprovanti la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei fanghi e degli oli prodotti nell'impianto dovranno essere conservati presso l'insediamento ed essere a disposizione degli organi di vigilanza.
8. L'impianto di disoleazione dovrà essere provvisto di un sistema audiovisivo che segnali il riempimento delle vasche di stoccaggio degli oli;
9. L'impianto di disoleazione dovrà essere provvisto di un sistema finale di chiusura automatica dello scarico che impedisca sversamenti accidentali di reflui non trattati.
10. Guasti, malfunzionamenti degli impianti o situazioni che possono costituire occasioni di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente devono essere comunicati tempestivamente all'Autorità Competente ed ad ARPAE.
11. Ogni modifica strutturale e di processo che intervenga in maniera sostanziale nella qualità e quantità dello scarico, dovrà essere preventivamente comunicata all'Autorità Competente.
12. **Il pozzetto di ispezione terminale dello scarico, identificato nella planimetria della rete fognaria autorizzata con la sigla S5**, dovrà essere, in adempimento di quanto disposto dall'art. 101 comma 3 del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i.: idoneo al prelevamento di campione di acque di scarico, mantenuto costantemente accessibile e a disposizione degli organi di vigilanza.
13. **Con frequenza triennale la ditta dovrà provvedere all'autocontrollo dello scarico di acque reflue di dilavamento e conservare presso l'insediamento, a disposizione delle Autorità di controllo, i certificati analitici di caratterizzazione delle acque reflue di dilavamento. L'autocontrollo dovrà essere effettuato ricercando almeno i seguenti parametri previsti dalla Tab. 3 All. 5 Parte III del D.Lgs. 152/06: COD, BOD₅, Solidi sospesi totali, Idrocarburi totali, Metalli (Alluminio, Arsenico, Bario, Cadmio, Cromo totale, Cromo VI, Ferro, Manganese, Mercurio, Nichel, Piombo, Rame, Selenio, Stagno, Zinco).**

I metodi analitici impiegati per la determinazione dei parametri sopra richiamati devono garantire prestazioni equivalenti o superiori ai metodi di cui al paragrafo "Principi del monitoraggio degli inquinanti delle emissioni in acqua" di cui al D.M. MATT. 31/01/2005 e quindi consentire la verifica del valore limite autorizzato.
14. Nel pozzetto generale posto a valle del pozzetto S5, identificato nella planimetria della rete fognaria autorizzata con la dicitura S6, è ammesso esclusivamente il convogliamento delle acque reflue di dilavamento e delle acque di prima pioggia depurate, nonché delle acque di seconda pioggia provenienti dall'area di movimentazione.

Resta fermo che lo scarico di acque reflue di dilavamento dovrà rispettare, nel pozzetto di ispezione terminale S5, i limiti di emissione in acque superficiali previsti dalla Tabella 3 dell'Allegato 5 alla Parte III del D.Lgs. n. 152/2006.

B) Lo scarico in pubblica fognatura bianca delle **acque reflue di prima pioggia** ha le seguenti caratteristiche e i sistemi di trattamento sono i seguenti:

Responsabili dello scarico:	Legale rappresentante della ditta LA PORTA ROTTAMI S.r.l.
Indirizzo dell'insediamento da cui origina lo scarico	Longiano - Via Lama angolo Via Bachelet
Destinazione dell'insediamento:	Industriale "attività di rottamazione"
Potenzialità dell'insediamento:	acque di prima pioggia provenienti dell'area di movimentazione superficie pari a m ² 2.200
Recettore dello scarico:	Fognatura acque bianche
Sistemi di trattamento prima dello scarico:	volume vasca p.p. m ³ 12,00 volume fanghi m ³ 1,30 volume totale m ³ 13,30 portata pompa 1 l/s disabbiatore/disoleatore: - volume di separazione m ³ 3,00 - volume camera oli m ³ 0,20 con immissione dell'olio nel disoleatore delle acque reflue di dilavamento. Filtri a coalescenza costituiti da poliuretano espanso, superficie utile filtri: 0,30 m ²

Lo scarico in pubblica fognatura bianca delle acque di prima pioggia provenienti dall'area di movimentazione (Scarico S4), è soggetto alle seguenti prescrizioni:

1. Lo scarico di cui trattasi dovrà essere classificato come "scarico di acque di prima pioggia" ai sensi del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i., della Deliberazione di Giunta Regionale n. 286/2005 e della Deliberazione di Giunta Regionale n. 1860/2006.
2. La pompa all'interno della vasca di prima pioggia dovrà essere predisposta per immettere dopo 48-72 ore dall'evento piovoso i reflui nel disoleatore, con una portata massima pari a 1,00 L/s (Litro/secondo).
3. Il responsabile dello scarico dovrà garantire adeguati controlli e manutenzioni agli impianti di conduzione e di trattamento dei reflui installati prima dello scarico, da eseguirsi con idonea periodicità.
4. L'impianto di disoleazione dovrà essere provvisto di un sistema audiovisivo che segnali il riempimento delle vasche di stoccaggio degli oli.
5. L'impianto di disoleazione dovrà essere provvisto di un sistema finale di chiusura automatica dello scarico che impedisca sversamenti accidentali di reflui non trattati.
6. La ditta dovrà effettuare una costante e periodica manutenzione e pulizia dell'impianto di trattamento dei reflui.
7. I pozzetti di ispezione e manutenzione dell'impianto di trattamento dovranno essere mantenuti sgombri dai materiali in lavorazione in modo da consentire in ogni momento ispezioni, manutenzioni, interventi di emergenza e campionamenti dello scarico.

8. Guasti, malfunzionamenti degli impianti o situazioni che possono costituire occasioni di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente devono essere comunicati tempestivamente all'Autorità Competente ed all'ARPAE.
9. Con adeguata periodicità dovranno essere eseguiti gli spurghi dell'impianto di trattamento (vasca di prima pioggia e disoleatore) I fanghi di esubero prodotti dovranno essere allontanati con mezzo idoneo e smaltiti presso uno smaltitore autorizzato.
10. I documenti comprovanti la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei fanghi e degli oli prodotti nell'impianto di trattamento dovranno essere conservati presso l'insediamento ed essere a disposizione degli organi di vigilanza.
11. **Il pozzetto di ispezione terminale dello scarico, identificato nella planimetria della rete fognaria autorizzata con la sigla S4, dovrà essere, in adempimento di quanto disposto dall'art. 101 comma 3 del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i., idoneo al prelevamento di campione di acque di scarico, mantenuto costantemente accessibile e a disposizione degli organi di vigilanza.**
12. **Con frequenza triennale la ditta dovrà provvedere all'autocontrollo dello scarico di acque reflue di dilavamento e conservare presso l'insediamento, a disposizione delle Autorità di controllo, i certificati analitici di caratterizzazione delle acque di prima pioggia. L'autocontrollo dovrà essere effettuato ricercando almeno i seguenti parametri previsti dalla Tab. 3 All. 5 Parte III del D.Lgs. 152/06: COD, Solidi sospesi totali e idrocarburi totali.**

I metodi analitici impiegati per la determinazione dei parametri sopra richiamati devono garantire prestazioni equivalenti o superiori ai metodi di cui al paragrafo "*Principi del monitoraggio degli inquinanti delle emissioni in acqua*" di cui al D.M. MATT. 31/01/2005 e quindi consentire la verifica del valore limite autorizzato.
13. Nel pozzetto generale posto a valle del pozzetto S4, identificato nella planimetria della rete fognaria autorizzata con la dicitura S6, è ammesso esclusivamente il convogliamento delle acque reflue di dilavamento e delle acque di prima pioggia depurate, nonché delle acque di seconda pioggia provenienti dall'area di movimentazione.

Resta fermo che lo scarico di acque di prima pioggia dovrà rispettare, nel pozzetto di ispezione terminale S4, i limiti di emissione in acque superficiali previsti dalla Tabella 3 dell'Allegato 5 alla Parte III del D.Lgs. n. 152/2006.

EMISSIONI IN ATMOSFERA

(Art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.)

➤ INTRODUZIONE

Ditta	LA PORTA ROTTAMI S.r.l.
Impianto	recupero di rifiuti metallici non pericolosi
Ubicazione	Longiano (FC), Via L. Lama n. 55

➤ PARTE DESCRITTIVA E VALUTAZIONI ISTRUTTORIE

Lo stabilimento sito in Comune di Longiano (FC), Via L. Lama n. 55, è autorizzato alla gestione dell'impianto di recupero di rifiuti metallici non pericolosi ai sensi dell'art. 208 del D.lgs. 152/06 e s.m.i., rilasciata con Decreto del Presidente della Provincia n. 2 del 07/01/20215 prot. gen. n. 117069, e s.m.i. La succitata autorizzazione unica ai sensi dell'art. 208 del D.lgs. 152/06 e s.m.i. ricomprende e sostituisce anche la autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. (Allegato C).

Con l'istanza in oggetto presentata ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. in data 11/11/2024, acquisita al prot. n. 203967 del 12/11/2024, la ditta chiede il rinnovo dell'autorizzazione unica suddetta, prorogata fino al 28/02/2026 con determinazione n. DET-AMB-2025-3197 del 30/05/2025.

Al momento dell'avvio del procedimento di rinnovo era in corso un procedimento di modifica sostanziale, per cui con nota prot. n. 29064 del 14/02/2025 è stato sospeso il procedimento di rinnovo dell'autorizzazione fino alla conclusione del procedimento di modifica. Il procedimento di modifica sostanziale si è concluso con determinazione n. DET-AMB-2025-2512 del 29/04/2025, nella quale è stata ricompresa anche l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. (Allegato C) come nuovo titolo abilitativo.

La ditta chiede il rinnovo della autorizzazione ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06, confermando, per quanto riguarda le emissioni in atmosfera, l'assenza di modifiche rispetto a quanto autorizzato con la determinazione n. DET-AMB-2025-2512 del 29/04/2025.

Il responsabile dell'endoprocedimento relativo alle emissioni in atmosfera ha ritenuto non necessario richiedere la relazione tecnica istruttoria al Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpae, ai sensi di quanto stabilito dal punto 3 della D.G.R. 960/99, dalla circolare del Direttore Generale di Arpae del 31/12/15 PGDG/2015/7546 e tenuto conto delle procedure organizzative definite con il Servizio Territoriale di Arpae, in quanto non sono previste modifiche agli impianti, alle emissioni e alle condizioni autorizzate con determinazione n. DET-AMB-2025-2512 del 29/04/2025 e non sono intervenute modifiche della normativa riferibile alle emissioni già autorizzate.

La Conferenza di Servizi, nella seduta conclusiva del 12/11/2025, ha espresso parere favorevole relativamente alla autorizzazione alle emissioni in atmosfera confermando i valori limite, le prescrizioni e le condizioni riportate nell'Allegato C alla determinazione n. DET-AMB-2025-2512 del 29/04/2025.

Il responsabile dell'endoprocedimento relativo alle emissioni in atmosfera ha altresì ritenuto di adeguare l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera tenuto conto delle seguenti circostanze:

- rispetto agli adempimenti previsti dall'Allegato C alla determinazione n. DET-AMB-2025-2512 del 29/04/2025, la ditta ha già provveduto ad espletare la procedura di messa in esercizio ed effettuazione dei monitoraggi di messa a regime della emissione E1, pertanto saranno eliminate le pertinenti prescrizioni;
- si ritiene altresì di riorganizzare le prescrizioni in conformità alle recenti linee guida interne di Arpae.

Per le motivazioni sopra riportate, l'istruttoria effettuata sulla base della documentazione agli atti, delle conclusioni della Conferenza di Servizi riportate nei verbali delle sedute del 29/05/2025 e 12/11/2025 e delle valutazioni del responsabile dell'endoprocedimento relativo alle emissioni in atmosfera, consente di

AUTORIZZARE

le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 s.m.i. con le modalità e le prescrizioni riportate nei paragrafi seguenti.

➤ **PRESCRIZIONI E INDICAZIONI**

A. VALORI LIMITE DI EMISSIONE

EMISSIONE E1 - GRUPPO ELETTROGENO A SERVIZIO DELLA PRESSO-CESOIA
(1.312,75 kW, a gasolio) - Medio impianto di combustione nuovo

Portata massima	3.200	Nmc/h
Altezza minima	3	m
Durata	7	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri totali	50	mg/Nmc
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	190	mg/Nmc
Monossido di carbonio	240	mg/Nmc

I valori di emissione si riferiscono ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 15%.

1. I **valori limite di emissione** degli inquinanti, se non diversamente specificato, si intendono sempre riferiti a gas secco, alle condizioni di riferimento di 0°C e 0,1013 MPa e al tenore di Ossigeno di riferimento qualora previsto.

I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.

La **valutazione di conformità** delle emissioni convogliate in atmosfera, nel caso di emissioni a flusso costante e omogeneo, deve essere svolta con riferimento a un campionamento della durata complessiva di un'ora (o della diversa durata temporale

specificatamente prevista in autorizzazione) possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose. In particolare saranno eseguiti più campionamenti, la cui durata complessiva sarà comunque di almeno un'ora (o della diversa durata temporale specificatamente prevista in autorizzazione) e la cui media ponderata sarà confrontata con il valore limite di emissione, nel solo caso in cui ciò sia ritenuto necessario in relazione alla possibile compromissione del campione, (ad esempio per la possibile saturazione del mezzo di collettamento dell'inquinante, con una conseguente probabile perdita e una sottostima dello stesso) oppure nel caso di emissioni a flusso non costante e non omogeneo. Qualora vengano eseguiti più campionamenti consecutivi, ognuno della durata complessiva di un'ora (o della diversa durata temporale specificatamente prevista in autorizzazione) possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose, la valutazione di conformità deve essere fatta su ciascuno di essi.

I risultati analitici dei controlli/monitoraggi eseguiti devono riportare l'indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza di misura al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente dal laboratorio che esegue il campionamento e la misura: essa non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche, Manuale Unichim n. 158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni".

Tali documenti indicano:

- per metodi di campionamento e analisi di tipo manuale un'incertezza estesa non superiore al 30% del risultato;
- per metodi automatici un'incertezza estesa non superiore al 10% del risultato.

Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento e analisi caratterizzati da incertezze di entità maggiore, riportati in autorizzazione.

Relativamente alle misurazioni periodiche, il risultato di un controllo è da considerare superiore al valore limite autorizzato con un livello di probabilità del 95%, quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (corrispondente al "Risultato Misurazione" previa detrazione di "Incetezza di Misura") risulta superiore al valore limite autorizzato.

Le difformità accertate tra i valori misurati nei monitoraggi di competenza del Gestore e i valori limite prescritti, devono essere gestite in base a quanto disposto dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006.

B. MONITORAGGI A CARICO DEL GESTORE

1. Il Gestore dovrà provvedere ad effettuare il **monitoraggio** della **emissione E1** con una **periodicità almeno annuale**, ossia entro il dodicesimo mese a partire dalla data di messa a regime e, per gli anni successivi, a partire dalla data dell'ultimo monitoraggio effettuato.
2. Le informazioni relative ai monitoraggi effettuati dal Gestore sulle emissioni in atmosfera (data, orario, risultati delle misure e il carico produttivo gravante nel corso dei prelievi) dovranno essere annotati su apposito **registro dei monitoraggi discontinui** con pagine numerate e bollate dall'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena), firmate dal Gestore o dal responsabile dell'impianto e mantenuti, unitamente ai certificati analitici, a

disposizione dell'Autorità di Controllo per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni.

3. Qualora uno o più punti di emissione autorizzati fossero interessati da un periodo di inattività prolungato, che preclude il rispetto della periodicità del monitoraggio di competenza del Gestore, oppure in caso di interruzione temporanea, parziale o totale dell'attività, con conseguente disattivazione di una o più emissioni autorizzate, il Gestore di stabilimento dovrà comunicare all'Autorità Competente (Arpae SAC di Forlì-Cesena) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena), l'interruzione di funzionamento degli impianti produttivi a giustificazione della mancata effettuazione delle analisi prescritte; la data di fermata deve inoltre essere annotata nel registro dei monitoraggi discontinui di cui al precedente punto 2. Relativamente alle emissioni disattivate, dalla data della comunicazione si interrompe l'obbligo per la stessa ditta di rispettare i limiti, la periodicità dei monitoraggi e le prescrizioni sopra richiamate.

Nel caso in cui il Gestore di stabilimento intenda riattivare le emissioni, dovrà:

- a. dare preventiva comunicazione all'Autorità Competente (Arpae SAC di Forlì-Cesena) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena) della data di rimessa in esercizio dell'impianto e delle relative emissioni attivate;
- b. rispettare, dalla stessa data di rimessa in esercizio, i limiti e le prescrizioni relativamente alle emissioni riattivate;
- c. nel caso in cui per una o più delle emissioni che vengono riattivate siano previsti monitoraggi periodici e, dall'ultimo monitoraggio eseguito, sia trascorso un intervallo di tempo maggiore della periodicità prevista in autorizzazione, effettuare il primo monitoraggio entro 30 giorni dalla data di riattivazione.

C. PRESCRIZIONI IN CASO DI GUASTI E ANOMALIE

1. In conformità all'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile, **qualunque anomalia di funzionamento, guasto o interruzione di esercizio degli impianti tali da non garantire il rispetto dei valori limite di emissione fissati**, deve comportare almeno una delle seguenti azioni:
 - a. l'attivazione di un eventuale sistema di abbattimento di riserva, qualora l'anomalia di funzionamento, il guasto o l'interruzione di esercizio sia relativa a un sistema di abbattimento;
 - b. la riduzione delle attività svolte dall'impianto per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto stesso (fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile) in modo comunque da consentire il rispetto dei valori limite di emissione, da accertarsi attraverso il controllo analitico da effettuare nel più breve tempo possibile e da conservare a disposizione degli organi di controllo. Gli autocontrolli devono continuare con periodicità almeno settimanale, fino al ripristino delle condizioni di normale funzionamento dell'impianto o fino alla riattivazione dei sistemi di depurazione;
 - c. la sospensione dell'esercizio dell'impianto nel più breve tempo possibile, fatte salve ragioni tecniche oggettivamente riscontrabili che ne impediscano la fermata immediata; in tal caso il Gestore dovrà comunque fermare l'impianto entro le 12 ore successive al malfunzionamento.

Il Gestore deve comunque sospendere nel più breve tempo possibile l'esercizio

dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare il superamento di valori limite di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di varie sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla Parte II dell'Allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, nonché in tutti i casi in cui si possa determinare un pericolo per la salute umana o un peggioramento della qualità dell'aria a livello locale.

Le anomalie di funzionamento, i guasti o l'interruzione di esercizio degli impianti (anche di depurazione e/o registrazione di funzionamento) che possono determinare il mancato rispetto dei valori limite di emissione fissati, devono essere comunicati via posta elettronica certificata all'Autorità Competente (Arpae SAC di Forlì-Cesena) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena), entro le 8 ore successive al verificarsi dell'anomalia di funzionamento, guasti o interruzione di esercizio degli impianti, come previsto dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, indicando il tipo di azione intrapresa, l'attività collegata nonché il periodo presunto di ripristino del normale funzionamento.

D. PUNTI DI MISURA E CAMPIONAMENTO

1. La Ditta **deve attrezzare e rendere accessibili e campionabili le emissioni** oggetto della autorizzazione, per le quali sono fissati limiti di inquinanti e autocontrolli periodici, sulla base delle normative tecniche e delle normative vigenti sulla sicurezza ed igiene del lavoro.

In particolare devono essere soddisfatti i requisiti di seguito riportati.

Punto di prelievo: attrezzatura e collocazione
(riferimento metodo UNI EN 15259:2008)

Ogni emissione elencata in autorizzazione deve essere numerata ed identificata univocamente con scritta indelebile in prossimità del punto di emissione.

I punti di misura/campionamento devono essere collocati in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), preferibilmente verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Per garantire la condizione di stazionarietà e uniformità necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalle norme tecniche di riferimento UNI EN 15259:2008; la citata norma tecnica prevede che le condizioni di stazionarietà e uniformità siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato:

- ad almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità; nel caso di sfogo diretto in atmosfera dopo il punto di prelievo, il tratto rettilineo finale deve essere di almeno 5 diametri idraulici.

Il rispetto dei requisiti di stazionarietà e uniformità, necessari alla esecuzione delle misure e campionamenti, può essere ottenuto anche ricorrendo alle soluzioni previste dalla norma UNI 10169:2001 (Appendice C) e nel metodo ISO 10780:1994 (Appendice D) (ad esempio: piastre forate, deflettori, correttori di flusso, ecc.). E' facoltà dell'Autorità Competente (Arpae SAC) richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri la inadeguatezza.

In funzione delle dimensioni del condotto devono essere previsti uno o più punti di prelievo come stabilito nella tabella seguente:

Caratteristiche punti di prelievo e dimensioni del condotto

Condotti circolari		Condotti rettangolari	
Diametro (metri)	N° punti prelievo	Lato minore (metri)	N° punti prelievo
fino a 1m	1 punto	fino a 0,5m	1 punto al centro del lato
da 1m a 2m	2 punti (posizionati a 90°)	da 0,5m a 1m	2 punti al centro dei segmenti uguali in cui è suddiviso il lato
superiore a 2m	3 punti (posizionati a 60°)	superiore a 1m	3 punti

Ogni punto di prelievo deve essere attrezzato con bocchettone di diametro interno almeno da 3 pollici filettato internamente passo gas e deve sporgere per circa 50 mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati preferibilmente ad almeno 1 metro di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro.

E. ACCESSIBILITA' NEI PUNTI DI PRELIEVO E STRUTTURE PER L'ACCESSO AI PUNTI DI PRELIEVO

- Al fine di garantire l'effettuazione di controlli e monitoraggi ai punti di emissione, con riferimento all'accessibilità in sicurezza dei punti di prelievo la Ditta dovrà rispettare quanto di seguito riportato:
 - I sistemi di accesso degli operatori ai punti di prelievo e misura devono garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza ed igiene del lavoro ai sensi del DLgs 81/08 e successive modifiche.
 - L'azienda, su richiesta, dovrà fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire prelievi e misure alle emissioni.
 - L'azienda deve garantire l'adeguatezza di coperture, postazioni e piattaforme di lavoro e altri piani di transito sopraelevati, in relazione al carico massimo sopportabile. Le scale di accesso e la relativa postazione di lavoro devono consentire il trasporto e la manovra della strumentazione di prelievo e misura.
 - Il percorso di accesso alle postazioni di lavoro deve essere definito ed identificato nonché privo di buche, sporgenze pericolose o di materiali che ostacolano la circolazione. I lati aperti di piani di transito sopraelevati (tetti, terrazzi, passerelle, etc.) devono essere dotati di parapetti normali con arresto al piede, secondo le definizioni di legge. Le zone non calpestabili devono essere interdette al transito o rese sicure mediante coperture o passerelle adeguate.
 - Le scale fisse con due montanti verticali a pioli devono rispondere ai requisiti di cui all'art. 113 comma 2 del D.Lgs. n. 81/2008, che impone, come dispositivi di protezione contro le cadute a partire da 2,50 mt dal pavimento, la presenza di una gabbia di sicurezza metallica con maglie di dimensioni opportune atte a impedire la caduta verso l'esterno. Nel caso di scale molto alte, il percorso deve essere suddiviso, mediante piani intermedi, distanziate fra di loro ad una altezza non superiore a 8-9 metri circa. Il punto di accesso di ogni piano dovrà essere in una posizione del piano calpestabile diversa dall'inizio della salita per il piano successivo.

- Per punti di prelievo collocati ad altezze non superiori a 5 m possono essere utilizzati ponti a torre su ruote dotati di parapetto normale con arresto al piede su tutti i lati o altri idonei dispositivi di sollevamento rispondenti ai requisiti previsti dalle normative in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro e comunque omologati per il sollevamento di persone. I punti di prelievo devono in ogni caso essere raggiungibili mediante sistemi e/o attrezzature che garantiscano equivalenti condizioni di sicurezza.
- Per i punti di prelievo collocati in quota non sono considerate idonee le scale portatili. I suddetti punti di prelievo devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli preferibilmente dotate di corda di sicurezza verticali. Per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, la ditta deve mettere a disposizione degli operatori le strutture indicate nella tabella seguente:

Strutture per l'accesso al punto di prelievo

Quota > 5 m e ≤ 15 m	Sistema manuale semplice di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es: carrucola con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di blocco oppure sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.
Quota > 15 m	Sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.

- Tutti i dispositivi di sollevamento devono essere dotati di idoneo sistema di rotazione del braccio di sollevamento, al fine di permettere di scaricare in sicurezza il materiale sollevato in quota, all'interno della postazione di lavoro protetta.
A lato della postazione di lavoro, deve sempre essere garantito uno spazio libero di sufficiente larghezza per permettere il sollevamento e il transito verticale delle attrezzature fino al punto di prelievo collocato in quota.
- La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone. In particolare le piattaforme di lavoro devono essere dotate di:
 - parapetto normale con arresto al piede, su tutti i lati;
 - piano di calpestio orizzontale e antisdrucchiolo;
 - protezione, se possibile, contro gli agenti atmosferici.
- Le prese elettriche per il funzionamento degli strumenti di campionamento devono essere collocate nelle immediate vicinanze del punto di campionamento.

F. METODI MANUALI E AUTOMATICI DI CAMPIONAMENTO E ANALISI DI EMISSIONI

1. Per la misurazione delle grandezze fisiche, dei componenti principali e dei valori limite degli inquinanti nelle emissioni indicati al precedente punto 1., **i metodi di riferimento sono quelli riportati nella successiva tabella** che, conformemente a quanto indicato dal D.Lgs. n. 152/2006, sono stati scelti in base alle pertinenti norme tecniche CEN, nazionali, ISO, altre norme internazionali o nazionali previgenti.

Metodi manuali e automatici di campionamento e analisi di emissioni

Parametro/Inquinante	Metodi di misura
Criteri generali per la scelta dei punti di	UNI EN 15259:2008

misura e campionamento	
Portata volumetrica, Temperatura e pressione di emissione	UNI EN ISO 16911-1:2013 (*) (con le indicazioni di supporto sull'applicazione riportate nelle linee guida CEN/TR 17078:2017); UNI EN ISO 16911-2:2013 (metodo di misura automatico)
Ossigeno (O ₂)	UNI EN 14789:2017 (*); ISO 12039:2019 (Analizzatori automatici: Paramagnetico, celle elettrochimiche, Ossidi di Zirconio, etc.)
Anidride Carbonica (CO ₂)	ISO 12039:2019 Analizzatori automatici (IR, etc)
Umidità – Vapore acqueo (H ₂ O)	UNI EN 14790:2017 (*)
Polveri totali (PTS) o materiale particellare	UNI EN 13284-1:2017 (*); UNI EN 13284-2:2017 (Sistemi di misurazione automatici); ISO 9096:2017 (per concentrazioni > 20 mg/m ³)
Ossidi di Azoto (NO _x) espressi come NO ₂	UNI EN 14792:2017 (*); ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all. 1); ISO 10849:1996 (metodo di misura automatico) Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR)
Monossido di Carbonio (CO)	UNI EN 15058:2017 (*); ISO 12039:2019 Analizzatori automatici (IR, celle elettrochimiche etc.)

(*) I metodi contrassegnati sono da ritenere metodi di riferimento e devono essere obbligatoriamente utilizzati per le verifiche periodiche previste sui Sistemi di Monitoraggio delle Emissioni (SME) e sui Sistemi di Analisi delle Emissioni (SAE). Nei casi di fuori servizio di SME o SAE, l'eventuale misura sostitutiva dei parametri e degli inquinanti è effettuata con misure discontinue che utilizzano i metodi di riferimento.

Per gli inquinanti e i parametri riportati, potranno inoltre essere utilizzate le seguenti metodologie di misurazione:

- metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi riportati nella tabella precedente;
- altri metodi emessi successivamente da UNI e/o EN specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa degli inquinanti riportati nella medesima tabella.

Ulteriori metodi, diversi da quanto sopra indicato, compresi metodi alternativi che, in base alla norma UNI EN 14793 *“Dimostrazione dell'equivalenza di un metodo alternativo ad un metodo di riferimento”*, dimostrano l'equivalenza rispetto ai metodi indicati in tabella, possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente (Arpae SAC di Forlì-Cesena), sentita l'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena) e successivamente al recepimento nell'atto autorizzativo.

➤ **PLANIMETRIA DI RIFERIMENTO**

Le emissioni autorizzate vengono contrassegnate, indicate e allo stesso modo numerate, come da planimetria unita all'atto quale parte integrante, acquisita agli atti Arpae con prot. n. 46228 del 11/03/2025, denominata *“Tavola STATO ATTUALE - scale 1:1000 1:100 - 25/02/2025”*, a firma del tecnico incaricato.

NULLA OSTA ACUSTICO

(Legge 26 Ottobre 1995, n. 447 e s.m.i.)

Riferimenti normativi:

- L. 26/10/1995, n. 447: "Legge quadro sull'inquinamento acustico"
- D.M. 16.03.1998 "Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico"
- D.P.C.M. 14/11/1997 "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore"
- D.P.C.M. 5/12/1997 "Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici"
- D.P.R. 142/2004 "Decreto Infrastrutture Stradali"
- L.R. 09/05/2001 n. 15 "Disposizioni in materia di inquinamento acustico"
- D.G.R. 673/04 "Criteri Tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione del clima acustico"

Premesse:

- la ditta **La Porta Rottami S.r.l.** è titolare dell'autorizzazione rilasciata con Decreto del Presidente della Provincia n. 2 del 07.01.2015, prot. gen. 117069/15 e s.m.i., relativa all'impianto sito in Comune di Longiano, Via Luciano Lama n. 55, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06, per il recupero di rifiuti metallici (R4 - R12 e R13), comprensiva del nulla osta acustico ai sensi della L. 447/95 e s.m.i.;
- con istanza pervenuta via pec in data 11.11.2024, acquisita al PG n. 203967 del 12.11.2024, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06, la ditta **La Porta Rottami S.r.l.** ha chiesto il rinnovo con modifiche dell'autorizzazione unica suddetta;

Visto il parere favorevole in merito all'impatto acustico espresso da Arpae-Distretto Territoriale nella seduta della Conferenza dell'11.12.2025 e successivamente formalizzato con nota acquisita al PG n. 216422 del 05.12.2025, da cui risulta quanto segue:

"IMPATTO ACUSTICO"

In riferimento all'Allegato D della DET-AMB 2025-2512 del 29/04/2025 (Nulla Osta Acustico) si prescrive l'inserimento della seguente prescrizione:

- 1. dovranno essere eseguite misurazioni fonometriche al fine di verificare il rispetto dei limiti assoluti e differenziali stabiliti dal DPCM 14/11/1997, qualora il ricettore R1 dovesse acquisire l'abitabilità oppure venga venduto ad altri per essere reso abitabile (aggiornamento della prescrizione n. 20 erroneamente inserita in Allegato A della DET-AMB 2025-2512 del 29/04/2025).*

Restano valide le due prescrizioni già contenute nel medesimo allegato D:

- *l'attività è tenuta al rispetto dei limiti di cui alla L. 447/95, ovvero al rispetto dei limiti di immissione assoluto e differenziale (artt. 3, 4 del D.P.C.M. 14/11/97), nel tempo di riferimento diurno (periodo di attività), in qualsiasi condizione di esercizio;*
- *qualunque variazione all'attività, ovvero alle sorgenti sonore che possa determinare un incremento delle immissioni sonore nell'ambiente esterno e/o abitativo, dovrà essere oggetto di nuova valutazione di impatto acustico (redatta in conformità alla D.G.R. 673/2004), da presentare preventivamente all'Autorità competente, al fine di valutare tali modifiche e verificare il rispetto dei limiti di legge.*

Resta fermo che quanto sopra è condizionato all'acquisizione della Dichiarazione resa dal Tecnico Competente in Acustica che nulla è variato rispetto all'assetto attuale dell'attività in oggetto."

Dato atto che il Comune di Longiano, per quanto di competenza, nella medesima seduta della Conferenza dei Servizi del 12.11.2025, in merito all'impatto acustico, ha espresso nulla-osta ai sensi della L. 447/95 nel rispetto delle prescrizioni impartite da Arpae-Distretto di Forlì-Cesena sopra riportate;

Considerato che la Conferenza, alla luce dell'istruttoria svolta, nella seduta del 12.11.2025 ha concluso i propri lavori esprimendo all'unanimità parere favorevole al rinnovo con modifiche dell'autorizzazione unica alla gestione rifiuti, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06, comprensiva del nulla osta ai sensi della L. 447/95 e s.m.i., fatta salva la presentazione di specifica documentazione comprensiva della suddetta dichiarazione di invarianza acustica;

Vista la documentazione acquisita al PG n. 3430 del 09.01.2026, in riscontro agli esiti della seduta della Conferenza del 12.11.2025, comprensiva di una relazione di impatto acustico, a firma di tecnico competente, datata 15.12.2025, trasmessa dalla ditta invece della dichiarazione di invarianza richiesta in sede di Conferenza;

Acquisito il parere reso da Arpae-Distretto di Forlì-Cesena con nota PG n. 9578 del 19.01.2026 in merito alla documentazione acustica presentata dalla ditta, in aggiornamento e sostituzione del parere reso nella seduta della Conferenza del 12.11.2025, da cui risulta quanto segue:

[...] Per quanto sopra esposto, viste le valutazioni del TCA e considerato che, sulla base delle stesse l'attività di progetto non determinerà il superamento dei limiti di immissione assoluti e differenziali diurni, per quanto di competenza, non si riscontrano elementi ostativi e pertanto si esprime parere favorevole.

Resta fermo, comunque, che

- *l'attività è tenuta al rispetto dei limiti di cui alla L. 447/95, ovvero al rispetto dei limiti di immissione assoluto e differenziale (artt. 3, 4 del DPR 14/11/1997), nel tempo di riferimento diurno (periodo di attività), in qualsiasi condizione di esercizio;*
- *qualunque variazione all'attività, ovvero alle sorgenti sonore che possa determinare un incremento delle immissioni sonore nell'ambiente esterno e/o abitativo, dovrà essere oggetto di nuova valutazione di impatto acustico (redatta in conformità alla DGR 673/2004), da presentare preventivamente all'Autorità competente, al fine valutare di tali modifiche e verificare il rispetto dei limiti di legge.";*

Vista la nota Arpae PG n. 12921 del 23.01.2025 con cui sono state trasmesse agli Enti la documentazione presentata e il parere PG n. 9578 del 19.01.2026 di cui sopra, reso da Arpae-Distretto di Forlì-Cesena, chiedendo agli Enti coinvolti di segnalare la necessità di inserire eventuali ulteriori prescrizioni rispetto a quanto indicato nella seduta della Conferenza e nel parere allegato alla stessa, precisando che in caso di mancato riscontro entro il termine fissato, si sarebbe considerato acquisito favorevolmente l'assenso alla documentazione presentata e al suddetto parere integrativo reso da Arpae-Distretto di Forlì-Cesena;

Dato atto che nei termini fissati, e comunque ad oggi, non è pervenuto da parte degli Enti coinvolti alcun riscontro alla suddetta nota;

Sulla base di quanto sopra esposto

NULLA-OSTA

dal punto di vista acustico, ai sensi della L. 447/95 e s.m.i., alla rinnovo dell'autorizzazione unica all'esercizio delle operazioni di gestione rifiuti della ditta **La Porta Rottami S.r.l.**, con sede legale e impianto in Comune di **Longiano, Via Luciano Lama n. 55**, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06, nel rispetto delle avvertenze di seguito riportate:

1. l'attività è tenuta al rispetto dei limiti di cui alla L. 447/95, ovvero al rispetto dei limiti di immissione assoluto e differenziale (artt. 3, 4 del DPR 14/11/1997), nel tempo di riferimento diurno (periodo di attività), in qualsiasi condizione di esercizio;
2. qualunque variazione all'attività, ovvero alle sorgenti sonore che possa determinare un incremento delle immissioni sonore nell'ambiente esterno e/o abitativo, dovrà essere oggetto di nuova valutazione di impatto acustico (redatta in conformità alla DGR 673/2004), da presentare preventivamente all'Autorità competente, al fine di valutare tali modifiche e verificare il rispetto dei limiti di legge.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.